



news e informative

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO E PER LA SANIFICAZIONE INDIVIDUALE

L'Agenzia delle Entrate con la recente circolare n. 20/E/2020 ha fornito i primi chiarimenti in merito alle due agevolazioni fiscali introdotte dal Decreto Cura Italia, ovvero:

- 1) **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**, di cui all'articolo 120, D.L. 34/2020;
- 2) **credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)**, di cui all'art. articolo 125, D.L. 34/2020.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, con il provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020 ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione di entrambi i crediti d'imposta e ha illustrato le modalità con le quali i soggetti beneficiari possono esercitare, in luogo dell'utilizzo diretto, l'opzione per la cessione (anche parziale) dei sopraindicati crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto a favore di:

- fondazioni e enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS);
- soggetti che svolgono un'attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico ricompresa tra le attività individuate nell'elenco di cui all'allegato 1 del D.L. 34/2020 e di seguito riportate.

Codice ATECO 2007	Denominazione
551000	Alberghi
552010	villaggi turistici
552020	ostelli della gioventù
552030	rifugi di montagna
552040	colonie marine e montane
552051	affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulette
559010	gestione di vagoni letto
559020	alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	ristorazione con somministrazione
561012	attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	gelaterie e pasticcerie
561041	gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	ristorazione ambulante

Aderente a:



561050	ristorazione su treni e navi
562100	catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	catering continuativo su base contrattuale
563000	bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	attività di proiezione cinematografica
791100	attività delle agenzie di viaggio
791200	attività dei tour operator
799011	servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020	attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000	organizzazione di convegni e fiere
900101	attività nel campo della recitazione
900109	altre rappresentazioni artistiche
900201	noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	attività nel campo della regia
900209	altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 7 codice
910100	attività di biblioteche ed archivi
910200	attività di musei
910300	gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	parchi di divertimento e parchi tematici
932920	gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	stabilimenti termali

La Circolare n. 20/E/2020 ha precisato che l'agevolazione spetta anche a favore dei soggetti che aderiscono al regime forfettario di cui all'art. 1, comma 54 e ss., L. 190/2014.

Con la medesima Circolare è stato chiarito invece che sono esclusi dal credito d'imposta in rassegna, i soggetti che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.

Spese ammissibili

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise nei seguenti 2 gruppi:

Tipologia di interventi	Spese agevolabili
	<p>Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra i quali rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di



<p>Interventi agevolabili</p>	<p>arredi di sicurezza, ivi compresi gli interventi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività nel rispetto della disciplina urbanistica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza"). <p>Affinché tali interventi siano eleggibili a credito d'imposta, è necessario che questi siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per la riapertura delle attività elaborate da Amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali</p>
<p>Investimenti agevolabili</p>	<p>Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricomprese quelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. <i>termoscanner</i>) dei dipendenti e degli utenti; - relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa. <p>Sono pertanto agevolabili gli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie atte a garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in <i>smart working</i>.</p>

Ammontare del credito d'imposta

L'ammontare del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro **corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020** (dall'1.1.2020 al 31.12.2020) **per un massino di 80.000 euro**.

Dal momento che il limite di € 80.000 si riferisce all'importo massino della spesa ammissibile, si deduce che l'ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro (60% di 80.000).

Pertanto, nel caso in cui dette spese siano superiori a 80.000 euro, il credito spettante sarà uguale al limite massimo consentito pari a 48.000 euro.

Si ricorda che ai fini dell'individuazione del periodo temporale di sostenimento delle spese:

- per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza;
- per gli esercenti di arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.lgs. 241/1997, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

In alternativa all'utilizzo diretto, è previsto che entro il prossimo 31 dicembre 2021, il credito d'imposta in rassegna possa essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.



A tal riguardo si precisa che sia l'utilizzo del credito in compensazione sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.

Per espressa previsione di legge, il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario (ovvero da parte dei cessionari dello stesso) solo a decorrere dal 1 gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

Si precisa che non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Secondo quanto affermato nella citata Circolare n. 20/E/2020, in mancanza di una disposizione espressa, il **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro risulta tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.**

Credito d'imposta per la sanificazione e per l'acquisto di DPI

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale compete ai medesimi soggetti che possono accedere al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui si è detto in precedenza, con l'unica differenza che non è richiesto che l'attività esercitata rientri tra quelle contemplate nel citato elenco di cui all'allegato 1 del D.L. n. 34/2020 e sopra riportato in tabella.

Si conviene, pertanto, quale regola generale che possono accedere al credito d'imposta per la sanificazione:

- i soggetti esercenti attività d'impresa o di arti e professioni (in forma individuale o associata), a prescindere dal regime fiscale adottato (ad esempio contribuenti forfetari);
- le imprese agricole;
- gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Spese ammissibili al credito d'imposta

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione **alle spese sostenute nel 2020** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

La circolare n. 20/E/2020 ha meglio chiarito che il credito in esame viene riconosciuto con riguardo a due tipologie di spese, ovvero:

- 1) spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- 2) spese sostenute per l'acquisto di:
 - dispositivi di protezione individuale, quali mascherine (FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - prodotti detergenti e disinfettanti;
 - dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Aderente a:



Con riferimento all'attività di sanificazione la circolare n. 20/E/2020 ha chiarito che deve trattarsi di attività finalizzata a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei protocolli di regolamentazione vigenti.

La circolare ha disposto inoltre che, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, il credito d'imposta in rassegna spetta anche nel caso in cui l'attività di sanificazione venga svolta in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda).

Ammontare del credito d'imposta

Il credito d'imposta "teorico" per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è riconosciuto:

- nella misura del 60% delle spese oggetto dell'agevolazione sostenute nell'anno solare 2020 (**dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**);
- non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020.

Per tale credito d'imposta vale la regola secondo cui il **limite massimo di 60.000 euro deve intendersi riferito all'importo del credito d'imposta e non a quello della spesa ammissibile.**

Si ricorda che ai fini dell'individuazione del periodo temporale di sostenimento delle spese:

- per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza;
- per gli esercenti di arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta.

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile successivamente al sostenimento della spesa:

- in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione già a partire dal momento in cui il richiedente riceve la comunicazione della percentuale del credito spettante (provvedimento da emanare entro l'11 settembre 2020);

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa.
- In alternative all'utilizzo diretto, il soggetto beneficiario del credito potrà optare per cedere il credito, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito.

Non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Aderente a:



Il bonus in oggetto non è tassato ai fini IRPEF/ IRES/ IRAP.

In sede di conversione è stata inoltre introdotta la non rilevanza dell'agevolazione anche ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Comunicazione delle spese agevolabili all'Agenzia delle entrate

Per beneficiare del credito d'imposta per la sanificazione e per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, il contribuente dovrà presentare la comunicazione delle spese all'Agenzia delle entrate, tramite il modello approvato con il citato provvedimento direttoriale n. 259854 dello scorso 10 luglio 2020.

Si noti che l'Agenzia delle entrate ha approvato un unico modello di comunicazione valido per entrambi i crediti sopra citati, sebbene diverse siano le tempistiche di presentazione.

Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro: termini invio modello

La comunicazione relative al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro può essere trasmessa all'Agenzia delle entrate **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**, tenendo bene in considerazione che qualora la comunicazione in parola sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, occorrerà riportare esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

Nello stesso periodo di cui al punto precedente (20 luglio 2020 – 30 novembre 2021) è possibile, sempre che non sia stato nel frattempo ceduto il credito ad altri soggetti:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Se l'ultima comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d'imposta di cui al presente provvedimento e la comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d'imposta, per l'altro credito d'imposta resta valida l'ultima comunicazione;
- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Credito d'imposta sanificazione: termini invio modello

La Comunicazione relative al credito d'imposta in esame può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020**.

La scadenza del 7 settembre 2020 è funzionale al fine di consentire all'Agenzia delle entrate di definire l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile che dovrà essere comunicato, come già detto, nel contesto di un provvedimento da emanare entro il prossimo 11 settembre 2020.

É fatta salva la possibilità di inviare nello stesso periodo (20 luglio 2020 – 7 settembre 2020) una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella trasmessa, ovvero presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Modalità di invio della comunicazione

Per entrambi i crediti d'imposta, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario mediante:

il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet Agenzia delle entrate;

i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Cessione dei crediti d'imposta.

L'art. 122, D.L 34/2020 dispone che, entro il 31 dicembre 2021, il credito d'imposta sanificazione e quello per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, in alternativa all'utilizzo diretto, possono essere ceduti anche



parzialmente ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

È evidente che la cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile.

Il provvedimento n. 259854 del 10 luglio ha precisato che:

- **La comunicazione della cessione del credito d'imposta per la sanificazione** può avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile.
Dopo l'accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d'imposta nei limiti dell'importo ceduto e con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.
- **La comunicazione della cessione del credito per l'adeguamento può avvenire**, con le stesse modalità, dal 1 ottobre 2020 ovvero, se la comunicazione della spesa è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa.
Dopo l'accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d'imposta nei limiti dell'importo ceduto esclusivamente in compensazione.

Per entrambi i crediti d'imposta, in alternativa all'utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

Brescia, 30 luglio 2020

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it